



Ravenna, 12/5/2016  
Prot. 398/16

*Spett.li*  
-Associazioni di Volontariato  
della Provincia di Ravenna

**Oggetto:** circolare sugli adempimenti per acquisti esteri.

La presente circolare fa chiarezza sulla controversa questione degli **adempimenti per acquisti intracomunitari di beni e/o servizi da parte di enti associativi**. Riproponiamo questo tema in quanto spesso dimentichiamo nella gestione quotidiana dell'associazione che, per gli acquisti esteri, ci sono degli adempimenti fiscali da rispettare. Infatti, **anche gli enti associativi (con o senza partita iva) non sono esonerati dagli obblighi Intrastat se fanno acquisti all'estero** e quindi sono soggetti ai relativi adempimenti di legge. Chi provvede tardivamente, ma prima che siano iniziate ispezioni o verifiche da parte dell'Agenzia della Dogana, può cavarsela con un ravvedimento.

In ogni caso, vale il consiglio di evitare, se possibile, acquisti all'estero (attenzione alle aziende di San Marino), a meno che non vi sia una reale necessità. In alternativa non esitate a contattarci prima di qualsiasi acquisto estero.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere ai nostri sportelli operativi (telefono 0544-401135 – e-mail: [info@perglialtri.it](mailto:info@perglialtri.it)).

D.ssa Denise Camorani  
Vicedirettore *Per gli altri* – Csv di Ravenna

CIRCOLARE  
**REGOLE ED ADEMPIMENTI PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI**  
**(art. 49 DL. 331/1993) E DI SERVIZI (art. 30-bis DL 331/1993)**

**Enti non commerciali non soggetti passivi iva**

Gli enti, le associazioni o le altre organizzazioni senza personalità giuridica che non hanno partita iva, se effettuano acquisti intracomunitari devono comportarsi nel seguente modo:

**A) effettuano acquisti di beni inferiori a 10.000 euro all'anno:**

- non devono pagare iva in Italia, ma pagano l'imposta nel paese di origine dei beni, come un qualunque soggetto privato italiano
- devono **presentare prima di ciascun acquisto**, all'ufficio iva di competenza una dichiarazione redatta su apposito modello INTRA 13 (da presentare in via telematica) nel quale dichiarano l'ammontare imponibile dell'acquisto intracomunitario espresso in euro e l'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno in corso

**MODELLO INTRA 13 (ART. 50 c. 4 DL 331/1993)**

**Chi deve presentarlo**

Deve essere presentato dagli enti non commerciali che hanno contemporaneamente queste caratteristiche:

- 1) non hanno p.i.
- 2) nell'anno solare precedente, hanno fatto acquisti all'estero per un importo non superiore ad € 10.000

**Termini di presentazione**

Prima di porre in essere un acquisto intracomunitario

**Contenuto**

E' necessario indicare l'ammontare imponibile dell'acquisto intracomunitario che si sta per effettuare, nonché l'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno in corso al fine di monitorare la soglia dei 10.000 euro.

**MODELLO INTRA 12**

**Chi deve presentarlo**

Deve essere presentato dagli enti non commerciali che hanno contemporaneamente queste caratteristiche:

- 1) non hanno p.i. e hanno superato l'importo di euro 10.000 di acquisti intracomunitari
- 2) hanno p.i. , indipendentemente dal superamento o meno dei 10.000 euro di acquisti

**Termini di presentazione**

Entro il 25 del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti intracomunitari

**Contenuto**

E' necessario indicare l'ammontare imponibile degli acquisti intracomunitari di beni e servizi registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'iva dovuta e gli estremi del relativo versamento.

**SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE MODELLI INTRA:** se viene presentato il modello tardivamente con ravvedimento operoso, prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte della dogana, è prevista una sanzione a partire da € 64.

*Quindi, nel caso in cui l'ente effettui acquisti intracomunitari superiori al limite di € 10.000, dovrà munirsi di partita iva, versare l'iva a debito e assolvere a tutti gli obblighi d'imposta connessi, tra cui quello di trasmettere il modello INTRA 12. Segnaliamo alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro del volontariato – onlus di diritto (L. 266/91 – D.lgs. 460/97) il divieto previsto da parte dell'art. 30 del D.L.185/2008 di svolgere attività commerciale se non nei cinque casi della marginalità (D.M. 1995).*